CAMERA DEI DEPUTATI N. 2923

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAVERI

Attribuzione alle regioni delle competenze in materia di agricoltura e foreste

Presentata il 14 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Poiché la Camera dei deputati sarà chiamata a discutere molto presto delle conseguenze del *referendum* che ha soppresso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e poiché la discussione al Senato mostra la persistenza di una profonda mentalità antiregionalista contraria alla volontà popolare, ho ritenuto opportuno fare mia e presentare ufficialmente la proposta di legge che le regioni hanno varato e che rappresenta una interessante sintesi di tutte le necessità. Lo si evince per altro dal prosieguo della relazione che esamina punto per punto il contenuto dell'articolato, che ha il pregio della chiarezza.

In sostanza, la presente proposta di legge costituisce lo sviluppo e la puntualizzazione in un testo normativo dei contenuti del documento – che si richiama e si conferma – della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approvato il 6 maggio 1993 all'indomani del *referendum* popolare che ha sancito a larghissima maggioranza la soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Essa rappresenta la base delle richieste delle regioni per il provvedimento di rifondazione del sistema pubblico di governo del settore agricolo e alimentare del nostro Paese, che il Parlamento è chiamato ad emanare entro brevissimo tempo, nell'interesse degli agricoltori e dei consumatori, nonché dell'economia complessiva dell'Italia, nel quadro della nostra partecipazione alla Comunità europea.

La proposta di legge dà attuazione al *referendum* che ha sancito la soppressione del Ministero e ne ha conseguentemente trasferito tutte le competenze alle regioni. Essa si mantiene strettamente nel solco delle più recenti elaborazioni della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali sulle quali vi è stata amplissima convergenza nella Commissione stessa. Essa ne anticipa altresì coerentemente la realizzazione, per quanto possibile, secondo l'attuale testo della Costituzione, anche con lo scopo di non pregiudicare la futura riforma con interventi legislativi di segno contrario qual è sicuramente il disegno di legge (Atto Senato, n. 1088), d'iniziativa del Governo, il quale deve considerarsi decaduto con il *referendum*.

La proposta di legge, ovviamente, riconsidera globalmente l'intera legislazione del settore per quanto attiene alla ripartizione delle competenze Stato-regioni, compresa quella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, politicamente ma anche giuridicamente travolta dall'esito del *referendum*, nonché la legislazione relativa al complesso reticolo di competenze indirette del Ministero soppresso non più compatibile con il nuovo assetto delle competenze conseguente al *referendum*.

Alla luce dell'evoluzione di fatto degli scenari nazionali ed internazionali della produzione agricola sempre più tendente alla globalità del settore agro-industriale e alimentare ed alla luce dell'ordinamento comunitario, è stata introdotta una definizione moderna e sintetica della materia dell'agricoltura e delle foreste ex articolo 117 della Costituzione, superando la definizione analitica e parziale contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, anche allo scopo di accorpare tutte le funzioni di tipo agro-alimentari ora disperse.

La nuova definizione ricomprende tutte le funzioni concernenti le risorse e le attività agricole e forestali, l'alimentazione, l'agroindustria, gli interventi sul mercato agricolo e alimentare, l'acquacoltura, la pesca marittima per quanto attiene alla produzione ittica alimentare, la zootecnia, la veterinaria per quanto concerne la profilassi zoosanitaria, l'agriturismo e la conservazione e lo sviluppo delle zone rurali.

È stata profondamente riconsiderata l'esperienza di questi ultimi anni della programmazione nazionale agricola e forestale che ha visto grandi esercizi soprattutto cartacei e procedurali, ma scarsi risultati effettivi anche sul versante della finalizzazione della spesa anche a causa dell'avvenuto continuo stravolgimento delle leggi pluriennali di spesa. È stato, dunque, introdotto un sistema di programmazione snello nelle procedure, che punta soprattutto sul ruolo di coordinamento del Governo che, per essere autorevole ed efficace, dovrà coinvolgere le regioni a pieno titolo e non più in posizione subalterna.

In coerenza con gli esiti referendari, al Governo è attribuito il decisivo ruolo di coordinamento generale della programmazione e di determinazione degli *standard* tecnici, nonché di rappresentanza unitaria degli interessi italiani nelle sedi comunitarie ed internazionali, mentre alle regioni è stato demandato l'esercizio a livello territoriale di tutte le funzioni attinenti alla materia.

Il Governo dovrà altresì garantire il rispetto degli impegni contratti dallo Stato globalmente inteso a livello comunitario ed internazionale attraverso eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempimento regionale; le regioni – al fine di dare maggiore efficacia e concretezza all'azione italiana nelle sedi europee – avranno titolo a partecipare alla formazione degli atti comunitari.

Con questo nuovo assetto si intende valorizzare il ruolo di programmazione generale del Governo e consentire alle regioni una programmazione coerente con le linee generali.

Le regioni, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni nel proprio territorio, dovranno sviluppare soprattutto quelle programmatorie e procedere al più ampio decentramento agli enti locali delle funzioni amministrative e gestionali secondo i principi contenuti nella legge n. 142 del 1990.

Per le funzioni che interessano piu regioni, queste utilizzeranno gli strumenti già ampiamente previsti dalla legislazione vigente (gestioni comuni ai sensi del *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, convenzioni e accordi ai sensi della legge n. 241 del 1990, eccetera).

Essendo incompatibile con l'esito del *referendum* la ricostituzione sotto altre forme del soppresso Ministero, ed in prospettiva della futura riforma costituzionale nella quale potrebbe venire in essere un Ministero dell'economia, la soluzione organizzativa migliore è quella della istituzione di un apposito Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, facente capo ad un Ministro. Detto Dipartimento è stato denominato « Dipartimento per il coordinamento delle politiche agro-alimentari » per sottolineare, da un lato, l'estensione moderna delle sue attribuzioni, dall'altro la valenza delle sue funzioni in rapporto alle regioni.

Tale struttura, infatti, non deve porsi (come è invece avvenuto finora con il MAF) come soggetto che « sovrintende » alle regioni in modo essenzialmente burocratico, bensì come soggetto coordinatore. Deve, quindi, essere una struttura non burocratica, ma ad alto contenuto tecnico con la funzione di coordinare, controllare, garantire il rispetto degli obblighi comunitari ed internazionali.

Nell'ambito di tale struttura dovranno essere accorpate le funzioni di tipo agroalimentare da esercitare a livello statale ora di competenza di altri Ministeri al fine di avviare un processo di razionalizzazione delle competenze e di eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni.

Per un efficace coordinamento Stato-regioni e per assicurare il concorso di queste all'elaborazione degli atti comunitari è stata prevista la costituzione, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di uno specifico organismo permanente di informazione e concertazione specifico tra i massimi livelli dell'Amministrazione centrale e le regioni: il « Comitato permanente per il coordinamento delle politiche agro-alimentari », assistito da un « Gruppo tecnico » con il compito di prepararne ed istruirne le riunioni.

La questione delle risorse finanziarie assume valenza centrale e decisiva. In questa sede si richiamano soltanto le ben note critiche all'attuale sistema di finanziamento delle funzioni regionali, il quale ha, da un lato, sottratto alle regioni gran parte delle risorse per destinarle alla gestione ministeriale, dall'altro si è caratterizzato per l'incertezza dell'ammontare delle risorse, per i ritardi nell'attribuzione, per l'eccessiva vincolatività nella loro destinazione che ha contribuito largamente ad ostacolare una efficace programmazione regionale.

Occorre una complessiva e radicale riforma della finanza regionale che dia alle regioni una vera autonomia di spesa. Nell'immediato si impone, peraltro, un meccanismo finanziario che accorpi in un unico fondo tutti i fondi previsti dalla legislazione vigente per i vari subsettori, che dovrà essere assegnato alle regioni senza ulteriori vincoli di destinazione, con procedure di attribuzione che tengano conto delle vocazioni regionali e che prevedano meccanismi di rivalutazione dell'entità delle risorse da trasferire, destinate a svalutarsi con il passare del tempo. Per quanto concerne i finanziamenti comunitari, la soluzione proposta tende a dare certezza (ora assente) ai tempi di ritrasferimento delle risorse dallo Stato alle regioni.

In coerenza con l'esito del *referendum*, la riforma è estesa alle strutture (enti, organismi e società) operanti in materia agro-alimentare e variamente facenti capo al Ministero soppresso. La necessarietà e la funzione di esse deve essere radicalmente rivista alla luce della profonda trasformazione delle competenze operata dal *referendum;* in particolare per quanto concerne l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che va soppressa e sostituita con un nuovo organismo tecnico, occorre rilevare che gli interventi comunitari sono sempre più diretti a costituire integrazione di reddito e quindi sono di tipo strutturale; conseguen-

temente essi sono già di competenza regionale.

La riforma deve, comunque, operare una sistematica riconsiderazione di tutte le strutture nazionali (AIMA, Cassa per la formazione della proprietà contadina, Istituto Nazionale della Nutrizione, Unione nazionale per l'inserimento delle razze equine (UNIRE), Ente nazionale sementi elette (ENSE), Ente Nazionale risi, Agecontrol S.p.a., RIBS S.p.a., Ente Irrigazione Valdichiana, eccetera).

La ristrettezza del tempo a disposizione per disciplinare il riordinamento delle competenze tra Stato e regioni a seguito della soppressione del Ministero induce ad utilizzare lo strumento della legge-delega; le norme delegate dovranno, peraltro, essere emanate dal Governo in tempi brevi e con la partecipazione delle stesse regioni alla loro elaborazione.

Entro il medesimo termine, occorre procedere alla soppressione o riordino dei vari organi consultivi del soppresso Ministero, ed in particolare al riordino e alla riqualificazione del Consiglio superiore dell'agricoltura.

Anche il Corpo forestale deve essere regionalizzato in quanto strettamente funzionale alla gestione delle foreste ed alla tutela dell'ambiente di stretta competenza regionale, anche alla luce delle positive esperienze delle regioni a statuto speciale.

Le regioni provvederanno ad istituire propri Corpi forestali, con ruolo speciale; il personale trasferito manterrà le funzioni di polizia nell'ambito del coordinamento previsto dalla legislazione vigente.

Dovranno passare alle regioni anche i residui beni forestali tuttora gestiti dall'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Gli istituti di ricerca e sperimentazione dovranno essere sottoposti a profonda revisione in conseguenza del *referendum*, attraverso lo strumento delle norme delegate da emanare in tempi brevi con il concorso delle regioni. La riforma dovrà essere coerente con le piene competenze regionali in tema di ricerca, sperimentazione e divulgazione; prevedere che il coordinamento sia ricondotto ad un unico organismo di emanazione regionale; disporre la razionalizzazione delle strutture in funzione della localizzazione delle produzioni.

La proposta di legge prevede inoltre la ricollocazione del personale delle strutture periferiche dal Ministero soppresso (essenzialmente uffici repressione frodi) alle regioni.

Quanto al personale delle strutture centrali del Ministero, esso viene assegnato al Dipartimento per il coordinamento delle politiche agro-alimentari nella misura e nelle qualifiche, soprattutto tecniche, necessarie per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ovvero ad altri Ministeri o ad enti pubblici in base alle vigenti disposizioni sulla mobilità del personale nel pubblico impiego.

Sono trasferiti alle regioni, senza oneri fiscali, i beni immobili e mobili per l'esercizio delle funzioni regionali; tali beni saranno individuati da una Commissione paritetica permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Per l'esaurimento dei procedimenti in corso viene prevista l'istituzione di un apposito Ufficio stralcio presso il Ministero del tesoro.

Il contenuto della proposta di legge è, in definitiva, una elaborazione seria e responsabile, che si contrappone alla volontà di chi, cambiando solo il nome al Ministero, tenta una manovra non solo ridicola, ma che contraddice l'esito nettissimo del *referendum*.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le funzioni amministrative relative alla materia dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 117 della Costituzione comprendono quelle inerenti alle risorse e attività agricole e forestali, all'alimentazione e all'agroindustria, agli interventi sul mercato agricolo e alimentare, all'acquacoltura ed alla pesca marittima per quanto concerne la produzione ittica alimentare, alla zootecnia ed alla veterinaria per quanto concerne la profilassi zoosanitaria, all'agriturismo, alla conservazione ed allo sviluppo delle zone rurali.

2. Nelle materie di cui al comma 1, il riordinamento delle competenze regionali e statali è disciplinato dalla presente legge.

3. Le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le regioni danno immediata attuazione ai regolamenti ed alle direttive della Comunità europea.

5. Le regioni partecipano alla formazione degli atti comunitari ed all'attività degli organi della Comunità europea con le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge.

6. Il Governo esercita le funzioni di coordinamento generale della programmazione, di determinazione di *standard* tecnici, e di rappresentanza unitaria nelle sedi comunitarie ed internazionali nonché le altre funzioni espressamente previste dalla presente legge e procede ad interventi sostitutivi degli organi regionali quando l'inerzia delle regioni riguardi l'adempimento di obblighi internazionali e

comunitari secondo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

ART. 2.

1. È trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative nella materia di cui all'articolo 1, comma 1, esercitate ai sensi della legislazione vigente dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ivi compreso l'Ispettorato centrale repressioni frodi, nonché da altri Ministeri.

2. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

3. Per l'esercizio delle funzioni di livello nazionale nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, previste dalla presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Dipartimento per il Coordinamento delle politiche agroalimentari » (DIPAA) al quale è preposto un Ministro nominato ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e che assume la denominazione di « Ministro per il coordinamento nelle politiche agroalimentari ».

4. Al Dipartimento sono altresì trasferite le competenze in materia di protezione della fauna e per il prelievo venatorio, nonché di pesca nelle acque interne, attribuite dalla normativa vigente al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. Il Dipartimento si avvale delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e previo parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il Governo procede co-

munque qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta. In tale ordinamento sono indicati i servizi necessari per la gestione delle competenze del Dipartimento, nonché la dotazione organica e le relative modalità per la copertura dei posti.

ART. 3.

1. Nell'ambito della Conferenza permantente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il « Comitato permanente per il coordinamento delle politiche agro-alimentari » (COPAA).

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle politiche agro-alimentari ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. Alle riunioni del Comitato partecipa il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. Il Ministro per il coordinamento delle politiche agro-alimentari può altresì invitare alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

4. Ferme restando le prerogative del Governo della Repubblica, il Comitato concorre:

a) alla determinazione degli obiettivi di programmazione agro-alimentare nazionale;

b) all'elaborazione degli atti comunitari che riguardano le materie di cui all'articolo 1, comma 1, ed alla definizione degli eventuali indirizzi generali sulle modalità attuative;

c) all'elaborazione dei criteri relativi all'esercizio delle funzioni statali di coordinamento generale.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Ministro per il coordinamento delle politiche agro-alimentari

ovvero di almeno cinque presidenti di regioni o province autonome, può demandare la trattazione di determinate questioni alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Comitato si riunisce, di norma, almeno due volte al mese.

7. I componenti del Comitato ed i relativi esperti possono far parte delle delegazioni nazionali che partecipano agli organismi comunitari ed internazionali, secondo i rispettivi ordinamenti.

8. Il Comitato è assistito da un Gruppo tecnico composto da almeno sei dirigenti statali e sei dirigenti regionali, esperti in materia agro-alimentare, con il compito di prepararne le riunioni e di assicurarne il supporto tecnico.

9. I componenti del Gruppo tecnico sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche agro-alimentari, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Il Comitato dispone di una segreteria, nell'ambito della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agro-alimentari e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.

11. Il decreto di cui al comma 10 deve prevedere l'inclusione, nel contingente della segreteria, di personale delle regioni o delle province autonome il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province autonome di provenienza.

12. La sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è convocata almeno ogni tre mesi.

13. La notifica agli organismi comunitari, ai sensi dell'articolo 93 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, dei progetti di aiuto alle regioni nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuata dagli organi regionali competenti a norma dei rispettivi ordinamenti, dandone comunicazione al Dipartimento per il coordinamento delle politiche agro-alimentari, ed al Ministero per gli affari esteri per il successivo inoltro alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee (ITALRAP) a Bruxelles.

14. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base delle relazioni delle regioni, predispone la relazione sullo stato della programmazione e dell'attuazione delle politiche agro-alimentari che il Governo presenta annualmente al Parlamento.

ART. 4.

1. I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi alle funzioni trasferite alle regioni, compresi quelli concernenti fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, sono soppressi.

2. Alla individuazione dei capitoli soppressi provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I finanziamenti corrispondenti ai capitoli soppressi di parte corrente confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158. Il fondo comune è integrato da una quota fissa corrispondente all'importo complessivo dei finanziamenti relativi all'anno 1992, aumentata ogni anno di una percentuale pari all'in-

dice di variazione del costo della vita elaborato dall'ISTAT.

4. I finanziamenti corrispondenti ai capitoli soppressi di parte capitale confluiscono nel fondo comune per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, costituito a norma dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

5. Dopo la lettera *a)* del primo comma dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, è inserita la seguente:

« a-*bis*) da una quota fissa pari a quella degli stanziamenti di parte capitale dei capitoli soppressi negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi alle funzioni trasferite alle regioni in materia agro-alimentare; ».

6. Le disponibilità dei fondi soppressi di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni in base ai criteri già in atto per i riparti annuali.

7. I nuovi finanziamenti per interventi programmatici nel settore agro-alimentare sono attribuiti alle regioni senza vincoli di destinazione. I criteri di ripartizione tra le regioni sono definiti dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agro-alimentari, sentito il COPAA, tenuto conto, in ragione del 20 per cento ciascuno, dei seguenti criteri:

a) del numero delle aziende agricole rientranti nel campo di osservazione della Comunità europea;

b) della superficie agricola utilizzata;

c) della superficie collinare e montana;

d) del numero degli occupati agricoli;

e) della produzione lorda vendibile.

8. I finanziamenti comunitari a destinazione vincolata e le relative quote di spesa di parte nazionale sono assegnati, entro termini prestabiliti dal CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di con-

certo con il Ministro per il coordinamento delle politiche agro-alimentari, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 5.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e la sua sostituzione con un organismo tecnico, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) che si provveda al trasferimento alle regioni delle funzioni attualmente esercitate dall'AIMA concernenti gli incentivi alle aziende, premi, indennità e interventi similari, nonché i relativi controlli e certificazioni;

b) che negli organi di amministrazione del nuovo organismo sia prevista una prevalente presenza regionale;

c) che siano attribuite al nuovo organismo competenze in ordine a: interventi di mercato per conto della Comunità europea; esecuzione di forniture di prodotti agro-alimentari ai Paesi in via di sviluppo e assimilati nonché alle popolazioni indigenti ed in stato di emergenza alimentare; controlli e verifiche sull'utilizzo dei contributi comunitari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni permanenti delle Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il Governo procede comunque alla emanazione del decreto legislativo qualora i predetti pareri non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Le funzioni già attribuite al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ordine all'AIMA, sono esercitate dal Dipartimento per il coordinamento

delle politiche agro-alimentari fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la soppressione o la riforma degli enti e degli organismi pubblici dipendenti o vigilati dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché delle società con partecipazione azionaria statale operanti nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) che sia attuata una generale e sistematica riconsiderazione di tutti gli enti, organismi e società in coerenza con il riordinamento delle competenze statali e regionali operato dalla presente legge;

b) che siano soppressi tutti gli enti, organismi e società che esercitano funzioni non attribuite allo Stato dalla presente legge;

c) che siano trasformati, qualificando la presenza regionale, gli enti, organismi e società che saranno mantenuti per l'esercizio di funzioni e attività di livello nazionale;

d) che tutte le funzioni e attività a livello territoriale siano attribuite alle regioni, con il relativo trasferimento di personale e di beni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora i predetti pareri non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il legale rappresentante di ciascuno degli enti, organismi e società di cui al comma 1, comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali e alla Presidenza di ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni esercitate, anche con riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale. Entro i successivi trenta giorni, le regioni, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le funzioni già attribuite al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ordine agli enti, organismi e società di cui al comma 1, sono esercitate dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche agro-alimentari fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

1. Il Corpo forestale dello Stato è soppresso. Il personale, le strutture ed i mezzi sono trasferiti alle regioni.

2. Le regioni provvedono ad istituire un proprio Corpo forestale regionale al quale è assegnato il personale trasferito, con ruolo speciale, con i compiti e le funzioni già di competenza del Corpo forestale dello Stato, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Restano ferme le vigenti competenze dello Stato in ordine all'organizzazione e alla gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco.

4. Tutti i beni gestiti dall'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali sono trasferiti alle regioni.

5. Il Ministro dell'ambiente può stipulare convenzioni con le regioni per la utilizzazione, da parte del Ministero d'intesa con le regioni, dei Corpi forestali regionali per attività attinenti alla difesa dell'ambiente di sua competenza.

ART. 8.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nonché degli altri enti ed istituti di ricerca e sperimentazione sottoposti alla vigilanza delle Amministrazioni centrali dello Stato, operanti nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) che sia osservata la competenza delle regioni nel settore della ricerca, sperimentazione e divulgazione;

b) che il loro coordinamento sia ricondotto ad un unico organismo, alla cui gestione partecipino pienamente le regioni, in relazione agli interessi di ciascuna;

c) che si operi una loro qualificazione e riduzione di numero secondo logiche di concertazione e di aggregazione, in base a criteri di economicità e di funzionalità, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, e garantendo una razionale distribuzione sul territorio, nazionale in rapporto alla localizzazione principale delle diverse produzioni agricole ed alle esigenze delle regioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti legislativi qualora i predetti pareri non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Le funzioni già attribuite al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ordine agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria sono esercitate dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche agro-alimentari fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

1. Con uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a sopprimere o riordinare gli organi consultivi del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché a sopprimere l'attuale Consiglio superiore dell'agricoltura sostituendolo con un altro organismo di consulenza tecnica generale di elevata qualificazione tecnica, i cui componenti siano nominati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 10.

1. Il personale in servizio presso gli uffici periferici soppressi è trasferito alla regione nel cui territorio gli uffici hanno sede, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il personale in servizio presso gli uffici centrali del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste è trasferito al Dipartimento per il coordinamento delle politiche agro-alimentari, nella misura e nelle qualifiche necessarie per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, ovvero ad altri Ministeri od enti pubblici in base alle vigenti disposizioni sulla mobilità del personale nel pubblico impiego.

3. Il personale trasferito al Dipartimento per il coordinamento delle politiche

agro-alimentari è collocato in appositi ruoli aggiunti, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 11.

1. Sono trasferiti alle regioni i beni mobili e immobili necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge. Alla loro individuazione provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica Stato-regioni nominata con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono esenti da oneri fiscali.

ART. 12.

1. Presso il Ministero del tesoro è istituito un apposito Ufficio per la gestione e la definitiva chiusura degli affari e dei procedimenti in corso in cui era parte o titolare il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministro del tesoro può anche avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di personale in servizio presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla data di entrata in vigore della presente legge.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2923
Lire 500